

**Art. 12 c. 3 D.lgs. 286/1998 – divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione:
modifica dell'art. 4 bis L. 354/75 per effetto dell'art. 3 bis d.l. n. 7/2015**

La Corte d'assise d'Appello di Brescia ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 bis d.l. n. 7/2015, nella parte in cui, inserendo nell'art. 4 bis l. 354/75, richiamato dall'art. 656 comma 9 lett. a) c.p.p., il reato di cui all'art. 12 commi 1 e 3, d.lgs. 286/98, non prevede una norma transitoria al fine di evitare l'applicazione retroattiva del divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena, per contrasto con gli artt. 25, secondo comma, e 117 Cost. con riferimento, per quest'ultima norma, all'art. 7 CEDU.

- Il principio di legalità, *“alla luce della notevole rilevanza ormai assunta dalle disposizioni concernenti l'esecuzione della pena, (...)”*, deve ritenersi *“adattabile anche a quelle norme implicanti variazioni in pejus delle modalità di espiazione della pena, tenuto conto che l'esigenza di prevedibilità della norma penale sarebbe sostanzialmente frustrata se non avesse a oggetto tutte le disposizioni che comunque incidono sul grado di afflittività della sanzione penale”*;

- l'art. 7 CEDU, nella parte in cui prevede che *“non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso”*, alla luce della giurisprudenza della Corte edu, deve essere interpretato nel senso di *“non consentire l'introduzione di una legge successiva che incida in modo più afflittivo sulle conseguenze penali scaturenti dalla commissione di un fatto-reato, sicché istituti seppur inseriti nella normativa di matrice penitenziaria, laddove incidano in termini di sostanziale modificazione quantitativa o qualitativa della pena, non possono essere considerati quali mere modalità di esecuzione della pena stessa”*. Ne deriva che qualunque modifica normativa che, retroattivamente alla commissione del fatto-reato, regoli in senso restrittivo l'accesso alle misure alternative alla detenzione, quale dev'essere considerato il d.l. 7/2015, finisce per violare il principio ricavato dall'art. 7 CEDU;

- la giurisprudenza di legittimità più recente, proprio in materia di estensione dell'elenco dei reati per i quali, ex art. 656 comma 9 c.p.p., vi è divieto di sospensione dell'esecuzione della pena e conseguente divieto di accedere alle misure alternative, in linea con la giurisprudenza della Corte Edu, privilegia una definizione *“antiformalistica”* e *“sostanzialistica”* dei concetti di illecito penale e di pena, così da valorizzare, quanto a quest'ultima, il tipo, la durata, gli effetti e le modalità di esecuzione (Cass. n. 12541/2019).